



**COMUNE DI MASSAROSA**  
PROVINCIA DI LUCCA

---

**SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
UNICA COMUNALE**

*Approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 6.03.2014*

## Indice

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo.....	4
Art. 2 – Oggetto .....	4
Art. 3 – Disciplina IMU .....	5
Art. 4 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta .....	5
Art. 6 – Abitazioni locate.....	6
Art. 7 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.....	6
Art. 8 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili.....	7
Art. 9 – Versamenti .....	8
Art. 10 – Dichiarazione .....	8
Art. 11 – Disciplina TASI .....	9
Art. 12 - Presupposto impositivo.....	9
Art. 13 - Base imponibile .....	9
Art. 14 - Decorrenza del tributo .....	9
Art. 15 - Servizi indivisibili .....	10
Art. 16 - Determinazione delle aliquote.....	10
Art. 17 - Soggetto attivo.....	11
Art. 18 - Soggetti passivi .....	11
Art. 19 - Esclusioni.....	12
Art. 20 - Dichiarazione .....	12
Art. 21 - Versamento e riscossione del tributo .....	12
Art. 22 – Disciplina TARI.....	13
Art. 23 – Soggetto attivo .....	13
Art. 24 - Natura del tributo .....	13
Art. 25 - Presupposto per l'applicazione del tributo .....	13
Art. 26 - Soggetti passivi .....	14
Art. 27 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo .....	14

Art. 28 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati.....	16
Art. 29 - Determinazione della base imponibile .....	17
Art. 30 - Istituzioni scolastiche statali.....	18
Art. 31 - Determinazione delle tariffe .....	18
Art. 32 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	19
Art. 33 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche .....	20
Art. 34 - Decorrenza del tributo .....	21
Art. 35 - Zone non servite .....	21
Art. 36 - Mancato svolgimento del servizio .....	22
Art. 37 - Riduzione per le utenze domestiche .....	22
Art. 38 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive .....	23
Art. 39 - Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche .....	23
Art. 40 - Ulteriori agevolazioni.....	24
Art. 41 - Tributo giornaliero.....	24
Art. 42 - Tributo provinciale.....	25
Art. 43 - Dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, variazione e cessazione .....	25
Art. 44 - Riscossione .....	27
Art. 45 - Norme transitorie .....	27
Art. 47 - Funzionario responsabile e accertamenti.....	30
Art. 48 - Accertamento con adesione .....	31
Art. 49 - Sanzioni e interessi.....	31
Art. 50 - Riscossione coattiva .....	31
Art. 51 - Somme di modesta entità (importi minimi) .....	32
Art. 52 - Rimborsi.....	32
Art. 53 - Contenzioso .....	32
Art. 54 - Entrata in vigore .....	32

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita nel Comune di Massarosa l'Imposta Unica Comunale (di seguito "I.U.C."). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

#### **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della I.U.C. nel Comune di Massarosa a norma dell'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni e delle componenti di cui all'art. 1 comma 2.

2. L'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, disciplinata dal titolo II del presente Regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **TITOLO II**

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

#### **Art. 3 – Disciplina IMU**

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni comuni di cui al Titolo V e le norme legislative sopra richiamate e ogni successiva modifica ed integrazione.

#### **Art. 4 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Il Consiglio Comunale approva annualmente le aliquote e detrazioni d'imposta nei limiti della normativa vigente con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio nel quale le stesse vengono applicate. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

2. La deliberazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 del D.L. 201/20011, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.

#### **Art. 5 – Assimilazioni ad abitazione principale**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, così come definite dalla legge.

## **Art. 6 – Abitazioni locate**

1. Il Comune prevede le seguenti due fattispecie di abitazioni locate per le quali ha facoltà di determinare, con delibera annuale adottata con le modalità di cui all'articolo 2, aliquote ridotte, anche differenti tra loro:

- abitazione locata, con contratto regolarmente registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede;
- abitazione locata con contratto concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 431/1998, regolarmente registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede.

2. Il soggetto passivo dell'imposta è tenuto a dare comunicazione della locazione entro 30 giorni dalla stipula del contratto o comunque entro e non oltre il termine ultimo per il pagamento della rata di saldo del tributo. Nell'istanza dovranno essere obbligatoriamente forniti gli estremi della registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate, pena la non accettazione della domanda. Per l'istanza relativa ad abitazione locata ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/98 è obbligatorio allegare copia del contratto. Le istanze di cui sopra non devono essere rinnovate annualmente, fino al permanere delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo. E' obbligatorio denunciare entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo il loro venir meno.

3. L'agevolazione opera soltanto se il locatario ha acquisito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di locazione.

## **Art. 7 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente; nel caso di società di persone almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di IAP, nel caso di società cooperative o di capitali, vi deve essere almeno un amministratore (che sia anche socio per le società cooperative) in possesso della qualifica.

2. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al presente articolo si applica a tutti i comproprietari.

### **Art. 8 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessitante invece di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), ex Legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso. Ove risulti inagibile o inabitabile una singola unità immobiliare, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alla singola unità immobiliare inagibile o inabitabile e non all'intero edificio. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000.

4. Le dichiarazioni di inagibilità o di inabitabilità se dichiarata da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva, devono essere consegnate, unitamente alle dichiarazioni di variazione modello ministeriale dell'Imposta Municipale Propria entro il termine per la presentazione della denuncia di variazione. La dichiarazione di variazione modello ministeriale dell'Imposta Municipale Propria deve essere presentata anche per la cessazione delle condizioni che hanno reso l'immobile inagibile o inabitabile. E' espressamente esclusa l'efficacia retroattiva di tali denunce.

### **Art. 9 – Versamenti**

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso, da effettuarsi secondo il numero di rate e le scadenze stabiliti dallo Stato è effettuato mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. È ammesso altresì il versamento con apposito bollettino postale.
2. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e che ne sia data comunicazione all'ente impositore entro il 31 dicembre del medesimo anno.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica il titolo V del presente Regolamento, in quanto compatibile, e le disposizioni legislative vigenti in materia.

### **Art. 10 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi d'Imposta devono presentare la Dichiarazione per l'imposta municipale propria utilizzando l'apposito modello ministeriale, con le modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente, anche in forma telematica.
2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per quanto non disciplinato da presente articolo, si applica l'art. 46 del presente Regolamento, in quanto compatibile, e le disposizioni legislative vigenti in materia.

**TITOLO III**  
**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

**Art. 11 – Disciplina TASI**

1. Il presente Titolo disciplina il tributo sui servizi indivisibili (di seguito "TASI") destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Massarosa, a norma dell'art. 1 comma 669 e seguenti, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni comuni di cui al Titolo V del Regolamento e quelle normative e regolamentari vigenti in materia.

**Art. 12 - Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

**Art. 13 - Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**Art. 14 - Decorrenza del tributo**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### **Art. 15 - Servizi indivisibili**

1. I servizi di cui all'art. 11 alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Massarosa sono i seguenti:

- servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo;
- servizi legati alla giustizia
- ordine pubblico e sicurezza
- istruzione e diritto allo studio
- tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- politiche giovanili, sport e tempo libero
- servizi legati al turismo
- assetto del territorio e urbanistica
- servizio di protezione civile
- servizi sociali e alla famiglia

2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

- redditi da lavoro dipendente
- imposte e tasse
- acquisto di beni e servizi
- trasferimenti correnti
- interessi passivi
- altre spese per redditi da capitale
- altre spese correnti.

3. L'applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.

### **Art. 16 - Determinazione delle aliquote**

1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote

della TASI , in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui al comma 3.

2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun servizio di cui all'art 15 alla cui copertura la TASI è diretta.

3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene determinata la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti.

### **Art. 17 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Massarosa sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

### **Art. 18 - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 12. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi

ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art. 19 - Esclusioni**

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### **Art. 20 - Dichiarazione**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni comuni di cui al titolo IV del presente Regolamento.

### **Art. 21 - Versamento e riscossione del tributo**

1. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.

2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. La TASI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Massarosa.

4. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, scadenti il giorno dei mesi di giugno e dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

## **TITOLO IV**

### **TASSA SUI RIFIUTI**

#### **Art. 22 – Disciplina TARI**

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito "TARI"), istituita dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

#### **Art. 23 – Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### **Art. 24 - Natura del tributo**

1. La tassa sui rifiuti (TARI), è destinata a finanziare integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché a coprire i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

#### **Art. 25 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga, a qualsiasi titolo od anche di fatto, locali od aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. La presenza di arredo, impianti od attrezzature, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione si verifica anche nel caso in cui ci sia il

rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero dal pagamento tributo.

### **Art. 26 - Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Nell'ipotesi di detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

### **Art. 27 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:

a) locali privi di mobili, suppellettili, impianti od attrezzature e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (utenze idrica ed elettrica, fornitura di gas, telefonica o informatica) per l'intero periodo dell'anno;

b) le superfici, ubicate in aree scoperte o locali, destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura

senza lavorazione, ricovero del bestiame, silos. Per i citati locali vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o di inizio occupazione, se antecedente. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia stabilito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza;

e) le unità immobiliari in stato di inagibilità, debitamente dichiarate tali anche ai fini dell'Imposta municipale propria;

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) ripostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,50 m;

h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, e comunque non accessibili;

i) edifici o loro parti adibiti al culto ed i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso (cori, sacrestie e simili);

j) le parti in comune dei condomini di cui all'art. 1117 del codice civile, comma 1, numeri 1 e 3, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva;

k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento di carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

l) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

m) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo a partire dall'anno in cui è ipotizzabile che si sia verificato il primo conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Art. 28 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

2. Si intende per superficie di formazione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi esclusivamente l'area di produzione degli stessi (es. zona macchine di produzione industriale ed artigianale, specifici reparti di particolari strutture es aziende sanitarie, farmaceutiche, ecc, le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e prevalente dei rifiuti stessi). Si tiene conto invece delle superfici delle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (aree di movimentazione dei materiali, aree di passaggio, magazzini ecc).

3. Per le attività di seguito indicate, nel caso in cui sussista una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e non sia obiettivamente possibile o risulti difficile individuare le superfici escluse dal tributo, poiché le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, (esclusi i locali adibiti a mense, uffici, spogliatoi, servizi, magazzini e simili), le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>DETAZZAZIONE %</b>
<i>Botteghe artigiane</i>	25%
<i>Stabilimenti industriali, opifici</i>	30%
<i>Commercio, servizi</i>	10%
<i>Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, ambulatori veterinari, laboratori di ricerca e simili</i>	15%
<i>Agricoltura, zootecnia e simili</i>	80%

Per eventuali attività non considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato istanza in regime di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani o TARES, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione/esenzione devono presentare apposita richiesta entro il 31 gennaio successivo. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo della tariffa. Il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare il permanere dei requisiti per accedere alla riduzione. La stessa domanda dovrà essere corredata da:

a. planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione/esenzione;

b. documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente ed idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti;

c. documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.

5. Le riduzioni delle superfici per rifiuti speciali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione saranno applicate con effetto dall'anno successivo.

### **Art. 29 - Determinazione della base imponibile**

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini TARSU o TARES.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 646 della Legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 m, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta da parte dell'accertatore tributario. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

### **Art. 30 - Istituzioni scolastiche statali**

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 14 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.

2. La somma attribuita al Comune per gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo che deve essere coperto dal tributo disciplinato dal presente regolamento.

### **Art. 31 - Determinazione delle tariffe**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013.

3. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche in base ai componenti e per quelle non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.

5. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

### **Art. 32 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente dichiarata e comprovata dal soggetto passivo. In mancanza della dichiarazione di cui all'art 23 si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. Nel caso di pluralità di attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco di cui all'allegato A saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economico-professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

6. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, classificabili in distinte categorie ed in possesso di specifica autorizzazione o licenza commerciale, sono applicate le relative tariffe purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.

### **Art. 33 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. La tariffa viene riferita all'unità immobiliare catastale.
3. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 120 giorni nell'anno solare.
4. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati, ai fini dell'individuazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di anziani dimoranti in casa di riposo, soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero, soggetti dimoranti in comunità di recupero, centro socio-educativo, istituto penitenziario. L'assenza deve protrarsi per un periodo non inferiore all'anno e viene considerata a condizione che sia dichiarata ed adeguatamente documentata.
5. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel Comune il numero degli occupanti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art 23. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.
6. Per le utenze domestiche detenute o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi intestati ai fini del tributo a soggetti diversi dalle persone fisiche, tenuti a disposizione od occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 23. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a due componenti. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da verifiche e controlli.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso od abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie

Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non considerati pertinenze dell'abitazione principale si considerano utenze non domestiche. Alle eventuali pertinenze all'abitazione principale sarà applicata la stessa tariffa dell'abitazione principale.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

10. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 43, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

11. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo giorno del semestre solare successivo.

#### **Art. 34 - Decorrenza del tributo**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 43.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione o che il tributo sia stato assolto da altro contribuente. Non si dà luogo all'abbuono o al rimborso qualora il Comune sia decaduto dalla possibilità di recuperare il tributo dovuto.

#### **Art. 35 - Zone non servite**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. A tal fine si intendono servite le zone del territorio comunale

incluse nell'ambito dei limiti identificati dal Contratto di servizio e/o dal Regolamento di servizio, o comunque reso di fatto in via continuativa e, comunque, quelle zone in cui i punti di raccolta sono ubicati ad una distanza non superiore ad 750 metri dall'accesso sulla pubblica via delle utenze.

2. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera gli 750 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40 per cento; se supera i 1.500 metri, è dovuto nella misura del 20 per cento.

3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica. Si precisa che ai fini dell'ottenimento di tale agevolazione non rileva la distanza dai centri di raccolta di materiale differenziato e non è ovviamente applicabile nessuna riduzione nelle zone ove è prevista la raccolta "porta a porta".

4. La riduzione di cui al presente articolo è applicata sulla base di elementi e dati contenuti della denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo.

### **Art. 36 - Mancato svolgimento del servizio**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

### **Art. 37 - Riduzione per le utenze domestiche**

1. Per gli utenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, e/o effettuano la raccolta differenziata, ove istituita porta a porta o utilizzando le aree ecologiche comunali, è prevista una riduzione fino ad un massimo del 20% della tariffa del tributo da accordarsi a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti.

2. La riduzione ha effetto dal mese successivo alla presentazione della richiesta all'Ufficio Ambiente ed è calcolata a consuntivo con compensazione sul tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

3. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio e/o di raccolta differenziata. Con la presentazione della citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio e/o di raccolta differenziata.

### **Art. 38 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché l'attività non sia superiore a sei mesi nell'anno solare.

2. Le condizioni di cui al primo comma, affinché operi la riduzione, devono risultare da licenza o da apposita comunicazione presentata agli uffici comunali.

3. La predetta riduzione si applica sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo rispetto alla data di presentazione della stessa. Sono fatte salve le istanze già presentate ai fini della TARSU e della TARES.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dalla data della perdita dei requisiti con applicazione delle sanzioni dovute per legge.

### **Art. 39 - Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche**

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Al fine di determinare la superficie su cui si generano tali rifiuti occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Se = Stot * Qavv / Kd$$

dove:

Se = superficie esclusa perché produttiva di rifiuti assimilati

Stot = superficie totale

Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero

Kd = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999

2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. La riduzione è applicata di regola a congruaglio sull'anno successivo.

### **Art. 40 - Ulteriori agevolazioni**

1. Il Comune (Giunta Comunale) può determinare forme di agevolazione a favore di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale.

2. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali utilizzati da associazioni e fondazioni (ONLUS) di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) 8 e 9 del d. lgs 460/1997, e da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art 7 della l. n. 383/2000 destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sociale svolta.

3. L'esenzione è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo rispetto alla data di presentazione della stessa.

4. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, le quali non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

### **Art. 41 - Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30 %.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

#### **Art. 42 - Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### **Art. 43 - Dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, variazione e cessazione**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Salvo quanto disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art 46 del presente Regolamento, in quanto compatibili.
3. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti in quanto il dato viene acquisito annualmente dall'Ufficio Anagrafe.
4. La dichiarazione sia originaria, sia di variazione deve contenere i seguenti elementi:

##### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, , PEC. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- b. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

5. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Il Comune, nei casi in cui sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della detenzione, conduzione dei fabbricati ed aree soggette a tassazione, può iscrivere direttamente il soggetto per il tributo tramite invio di apposita comunicazione.

#### **Art. 44 - Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Per l'anno 2014, in sede di prima applicazione le quattro rate scadono nei mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, ed interessi calcolati al tasso legale dal giorno di scadenza dell'unica soluzione in caso di omesso pagamento o delle singole rate non versate in caso di parziale pagamento e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà con la notificazione di un avviso di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione prevista ex lege di ogni importo non versato.

#### **Art. 45 - Norme transitorie**

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1 della Legge 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
2. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU o TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti,

per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### **Art. 46 - Termini e modalità di dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento presentano la dichiarazione relativa alla I.U.C. entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, sottoscritta dal soggetto obbligato, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica allegando documento d'identità scannerizzato o PEC. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax; alla data di invio della mail nel caso di invio mediante posta elettronica o nel caso di Pec alla data del rapporto di ricevimento.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al comma 1, se più favorevole.

9. I comma da 4 a 8, esclusi i comma 6 e 7, non si applicano all'IMU, per la quale restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La dichiarazione IMU è presentata con le modalità previste dall'art. 10 del presente Regolamento.

#### **Art. 47 - Funzionario responsabile e accertamenti**

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 48 - Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica alla I.U.C. l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

#### **Art. 49 - Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dei tributi di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 47, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 50 - Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

### **Art. 51 - Somme di modesta entità (importi minimi)**

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, inteso separatamente per ciascun tributo di cui al comma 2 dell'articolo 1, sia inferiore, rispettivamente, ad euro 12,00 se a titolo di IMU e TARI ed a 5,00 euro, se a titolo di TASI.

2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

### **Art. 52 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Massarosa, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di I.U.C. per gli anni successivi.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 8 del presente regolamento.

### **Art. 53 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 54 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

**ALLEGATO A****METODO A PARAMETRI VARIABILI**

<b>Utenze domestiche</b>	
<b>TABELLA CATEGORIE IN BASE AI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE</b>	
<b>Fascia A</b>	<b>N° componenti nucleo abitativo 1</b>
<b>Fascia B</b>	<b>N° componenti nucleo abitativo 2</b>
<b>Fascia C</b>	<b>N° componenti nucleo abitativo 3</b>
<b>Fascia D</b>	<b>N° componenti nucleo abitativo 4</b>
<b>Fascia E</b>	<b>N° componenti nucleo abitativo &gt; 4</b>
<b>Utenze non domestiche</b>	
<b>TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI</b>	
<b>1</b>	<b><i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri</i></b>
<b>2</b>	<b><i>Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta</i></b>
<b>3</b>	<b><i>Distributori carburanti, impianti sportivi</i></b>
<b>4</b>	<b><i>Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)</i></b>

<b>5</b>	<b><i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i></b>
<b>6</b>	<b><i>Attività industriali con capannoni di produzione</i></b>
<b>7</b>	<b><i>Supermercati e ipermercati di generi misti</i></b>
<b>8</b>	<b><i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i></b>
<b>9</b>	<b><i>Discoteche, night club</i></b>
<b>10</b>	<b><i>Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i></b>
<b>11</b>	<b><i>Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito</i></b>
<b>12</b>	<b><i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli</i></b>
<b>13</b>	<b><i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista</i></b>
<b>14</b>	<b><i>Ospedali, case di cura e riposo</i></b>
<b>15</b>	<b><i>Ortofrutta, pescherie , fiori e piante</i></b>
<b>16</b>	<b><i>Bar, caffè, pasticcerie</i></b>
<b>17</b>	<b><i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio</i></b>
<b>18</b>	<b><i>Banchi di mercato generi alimentari</i></b>
<b>19</b>	<b><i>Banchi di mercato beni durevoli</i></b>
<b>20</b>	<b><i>Stabilimenti balneari</i></b>